COPIA

DELIBERAZIONE N. 53

del 19/12/2016



COMUNE di VIGARANO MAINARDA Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI.

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO e VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI".

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Fortini In merito a questo argomento, per il quale ero intervenuto anche due anni fa, volevo chiedere: gli altri comuni hanno partecipato alle spese che noi sosteniamo come amministrazione comunale?

Il Sindaco Su questo abbiamo un avanzo. Siccome il personale ci è stato finanziato dai fondi del sisma, abbiamo un avanzo. E' stato fatto un bilancio presentato dall'arch. Melloni e abbiamo chiesto agli altri comuni se volevano la redistribuzione o l'accantonamento in quanto non sappiamo se il prossimo anno finanzieranno ancora questo personale o no, e hanno deciso per l'accantonamento che rimane ovviamente tutto destinato alla sismica.

Quindi non è un costo per noi, si finanzia in questo modo, con la compartecipazione, come tutte le convenzioni che stipuliamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n^ 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- che con la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, il comma 3 dell'art. 21 ribadisce che: "....l Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in

materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento."

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda avevano in essere una convenzione finalizzata alla costituzione e al funzionamento di una struttura tecnica deputata al coordinamento delle procedure per la prevenzione del rischio sismico;
- l'Ufficio intercomunale per la sismica ha svolto e svolge una funzione fondamentale nell'istruttoria delle pratiche legate al sisma e alla verifica dei depositi sismici previsti dalla L.R. 19/2008;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di abitanti pari a circa 42600 e che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno notevolmente aumentato la mole di pratiche edilizie con depositi di progetti strutturali;
- il ruolo di Comune Capofila gestionale è affidato al Comune di Vigarano Mainarda;

ATTESO che gli aspetti economici riferiti al funzionamento dell'Ufficio Unificato sono specificate agli articoli 4), 6) e 7) della unita convenzione;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. di approvare la Convenzione, tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione del servizio intercomunale per la verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica in attuazione dell'art. 3 L.R. 31/10/08 n^ 1), dalla data di sottoscrizione della stessa al 31/12/2018, come da testo condiviso da tutti i Comuni, allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrale e sostanziale;
- 2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione formale dell'atto convenzionale.
- 3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
- 4. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

RINNOVO PER GLI ANNI 2017-2018

tra i Comuni di Bondeno, Sant'Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico.

FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO

Verifica della Conformità dei progetti e delle Opere alla Normativa Tecnica per le Costruzioni

Comune di Bondeno Delib. C.C. n.

Comune di Sant'Agostino Delib. C.C. n.

Comune di Mirabello Delib. C.C. n.

Comune di Vigarano M.da Delib. C.C. n.

Comune di Poggio Renatico Delib. C.C. n.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI".

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Mirabello (FE) Sede Istituzionale dell'Unione dei comuni dell'Alto Ferrarese",

tra

- 1. Il **Comune di Bondeno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, (C.F. Comune 00113390389);
- 2. Il *Comune di Mirabello*, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, (C.F. Comune 81000560383);
- 3. Il **Comune di Poggio Renatico**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, (C.F. Comune 00339480386);
- 4. Il **Comune di Sant'Agostino**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, (C.F. Comune 00292280385);
- 5. Il **Comune di Vigarano Mainarda**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, (C.F. Comune 00289820383);

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n^ 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che "i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica" di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale, "nonché i tempi e le modalità di attuazione".

• che con la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, il comma 3 dell'art. 21 ribadisce che: "....I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento."

Dato atto che i comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda sono convenzionati dal 2009 con una convenzione per la gestione delle procedure relative al rischio sismico;

Considerato che la struttura tecnica in questi anni ha svolto la propria funzione in modo efficace, risultando in alcuni casi fondamentale anche per il buon andamento dello svolgimento delle attività presso gli uffici dei comuni convenzionati.

Dato atto che i Comuni che intendono convenzionarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di abitanti pari a circa 42600 e che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno notevolmente aumentato la mole di pratiche edilizie con depositi di progetti strutturali richieste di pareri sulle pratiche MUDE e richieste di autorizzazioni sismiche.

Valutato quindi indispensabile procedere con il rinnovo della Convenzione che risulta imprescindibile per l'espletamento delle funzioni delegate ai Comuni dalla L.R. n. 13/2015 art. 21.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO DI SEGUITO

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è l'assolvimento in modo coordinato, nei Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, facenti parte del territorio dei Comuni dell'Unione dell'Alto Ferrarese, delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma convenzionata, comprensivo della costituzione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate.

ART. 2 STRUTTURA TECNICA

Dalla data del _______, ai fini di cui all'Art. 1, i Comuni sopra elencati, si impegnano a mantenere presso il Comune Capofila Gestionale di cui all'art. 3, una struttura tecnica a valenza intercomunale deputata allo svolgimento del compito, con le seguenti dotazioni di personale:

 Figure con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente per i necessari controlli tecnici sui progetti strutturali, l'aderenza degli stessi alle normative sul rischio sismico e i relativi sopralluoghi;

 Figura amministrativa per lo svolgimento dei compiti di supporto e le indispensabili verifiche preliminari nella fase istruttoria degli elaborati

progettuali e la formalizzazione delle pratiche;

• Figura P.O. del Comune Capofila che eserciterà funzione di supervisione e Responsabile della struttura.

Resta inteso che la dotazione organica dell'ufficio, sarà finanziata con fondi regionali per la ricostruzione erogati in funzione dello stato di emergenza post sisma 2012.

Nulla è innovato rispetto alle competenze del singolo Comune di ricevere dal soggetto richiedente la SCIA, la domanda di Permesso di Costruire, la richiesta di autorizzazione sismica, la domanda di contributo per la ricostruzione post terremoto su piattaforma MUDE (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.) e dei riscontri dovuti ai sensi di legge.

ART. 3 FUNZIONI

Le funzioni della Struttura Tecnica di cui al precedente art. 2, sono:

 raccolta mensile dei depositi strutturali effettuati nei comuni aderenti, al fine di eseguire i sorteggi delle pratiche da sottoporre a controllo, pubblicare mensilmente i sorteggi sul sito della Struttura Tecnica, tenere tutti i rapporti inerenti all'istruttoria con i soggetti interessati e con i comuni aderenti;

2. funzione di front-office con i progettisti ed i privati per fornire istruzioni in

merito alle istruttorie o per attività di pre-istruttoria;

3. consulenza in materia sismica per i comuni aderenti alla Convenzione sull'applicazione della normativa sismica nazionale e regionale e loro interpretazione, anche in riferimento a casi specifici;

4. supporto al controllo delle pratiche depositate e di quelle per le quali si richiede l'autorizzazione sismica, al fine di valutarne la coerenza tra progetto architettonico e strutturale, nonchè l'applicazione e la coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia sismica, compreso ogni forma di comunicazione con i soggetti interessati al fine della gestione dell'istruttoria;

5. supporto al controllo delle pratiche depositate tramite sistema MUDE presso i comuni aderenti alla Convenzione, al fine di valutarne la coerenza tra progetto architettonico e strutturale, nonchè l'applicazione e la coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia sismica, compreso ogni forma di comunicazione con i soggetti interessati al fine della gestione dell'istruttoria;

6. supporto al controllo delle pratiche depositate presso i Comuni aderenti alla Convenzione relativamente a richiesta di contributi sul portale Sfinge della Regione Emilia Romagna, al fine di valutarne la coerenza tra progetto architettonico e strutturale, nonchè l'applicazione e la coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia sismica, compreso ogni forma di comunicazione con i soggetti interessati al fine della gestione dell'istruttoria;

7. svolgimento di almeno 1 controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza tra il progetto depositato o autorizzato e il costruito;

8. svolgimento dei necessari sopralluoghi atti a riclassificare i danni provocati dal terremoto 2012 per i quali la proprietà ritiene che le schede AeDES non diano

esito edeguato, o per classificare gli edifici che non sono stati oggetto di sopralluogo atto a classificarne l'eventuale inagibilità da terremoto;

ART. 4 COMUNE CAPOFILA GESTIONALE

Il ruolo di Comune capofila gestionale è affidato al Comune di Vigarano Mainarda. Lo stesso dovrà garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative. Allo stesso Comune Capofila spetta altresì stabilire, in concorso con gli altri Comuni Convenzionati, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici, anche attivando opportune forme di comunicazione coinvolgenti il Gruppo dei Tecnici specificamente dedicati al compito nelle rispettive sedi comunali.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI E RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute al Comune Capofila, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n^{19} del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti.

Le modalità di versamento del rimborso forfetario sono le seguenti:

- La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfetario.
- L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n^ 19 del 2008.

Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento. Il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune capofila e deve riportare la causala "L.R. n^{19} del 2008 – Rimborso forfetario per istruttoria della progettazione strutturale".

I comuni si impegnano, per tutta la fase di emergenza post sisma, a devolvere parte del contributo regionale per l'assunzione di personale presso la struttura sismica. Le Ordinanze del Commissario Delegato alla Ricostruzione stabiliscono che i depositi sismici relativi a pratiche di ricostruzione siano gratuiti. Come sopra specificato all'art. 2 e fino al perdurare dello stato di emergenza la struttura sarà finanziata con i fondi regionali per l'assunzione del personale post-sisma.

Qualora, per garantire il servizio, fosse indispensabile prevedere una spesa netta non coperta dalle entrate dei rimborsi forfetari, il relativo riparto avverrà secondo il criterio del numero delle pratiche trattate. I Comuni Convenzionati s'impegnano ad iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote e le relative variazioni in aumento o in diminuzione

approvate nel corso della gestione dalla Giunta dell'Unione. Tali quote a carico dei Comuni saranno rimborsate al Comune Capofila Gestionale in un'unica soluzione entro il 30 Giugno dell'anno cui la previsione si riferisce

Entro la data del 31 Marzo dell'anno successivo, il Comune capofila provvede all'invio del relativo rendiconto evidenziante le entrate, le spese e l'eventuale ricavo netto risultante dalla gestione associata. In questo ultimo caso, il rendiconto sarà accompagnato dalla proposta di specifica destinazione dell'eventuale ricavo netto da sottoporre all'approvazione dei Sindaci.

ART. 6 PROCEDURE

I Comuni Convenzionati comunicano al Comune Capofila Gestionale le pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. Il Comune Capofila provvede ai sorteggi delle pratiche da sottoporre a verifica mediante applicazione della normativa vigente, dandone quindi comunicazione al Comune inviante entro il termine di norma previsto.

ART. 7 RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi forfettari incamerati dal Comune Capofila Gestionale sono esclusivamente destinati alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e il funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2.

Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dal Comune Capofila Gestionale e come sopra parimenti destinati.

ART.8 DURATA

La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comuna avrà decorrenza dal e termine al 31/12/2018.
--

La stessa potrà essere rinnovata o anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro sei mesi prima della scadenza.

Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.9 RECESSO E INGRESSO

Il recesso di un Comune dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della convenzione che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni associati.

La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro sei mesi dal 31 dicembre di ogni anno ed avrà effetto dal 1° gennaio successivo.

Il Recesso non dà luogo a rimborsi o a ripartizioni di quote patrimoniali comuni al recedente.

L'ingresso di un nuovo Comune facente parte dell'Unione Alto Ferrarese non costituisce causa di risoluzione della Convenzione che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni associati. Deve essere formalizzato con domanda del Comune interessato al Comune Capofila della gestione della Convenzione, previa Delibera di Consiglio Comunale del Comune richiedente, che verrà automaticamente accettata dal Capofila

ART.10 CONTROVERSIE

Ogni controversia tra i Comuni convenzionati derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Tribunale di Ferrara.

ART. 11 TRATTAMENTO FISCALE

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 N° 642

Letto approvato e sottoscritto.	
SINDACO DI BONDENO:	
SINDACO DI MIRABELLO:	
SINDACO DI POGGIO RENATICO:	
SINDACO DI VIGARANO MAINARDA:	
SINDACO DI SANT'AGOSTINO:	



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Edilizia Privata

Proposta N° 2016/18

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA [X] Favorevole [] Contrario Li, 06/12/2016 Il Capo Settore ARCH, MELLION, ELENA				
Li, 06/12/2016 Il Capo Settore	PARERE IN ORDI	NE ALLA REGOLARITA' TECNIC	CA	
Li, 06/12/2016 Il Capó Settore	[X] Favorevole	[] Contrario		
-			Il Capo Settore	



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Edilizia Privata

Proposta N° 2016/18

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI.

PARERE IN ORDIN	IE ALLA REGOLARITA' TECNICA	
[X] Favorevole	[] Contrario	
		,
Li, 06/12/2016		Il Responsabile del Servizio ARCH. MELLONLELENA



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Edilizia Privata Proposta N° 2016/18

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI.

PARERE IN ORDI	NE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	
[X] Favorevole	[] Contrario	
Li, 06/12/2016		Il Capo Settore
		DROGHETTILIA

DELIBERAZIONE Nº 53 DEL 19-16

IL PRESIDENTE F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successi	a all'Albo Pretorio del C ve m.i.)	omune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Addi		
II Messo Comunale F.to SITTA ROSA MARI	A	II Capo Settore Segreteria F.to FERRANTE MARCO
Copia conforme all'originale Addì		II Capo Settore Segreteria MARCO FERRANTE
	ATTESTAZIO	NE
la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio d 267/2000.	al 2.7 201 6	come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs
	ESECUTIVIT	À
la presente deliberazione è divenuta	a esecutiva il	
decorsi 10 giorni dalla pubblicazion	e, (art. 134 comma 3° l	D.Lgs. 267/2000).
Lì,		II Capo Settore Segreteria F.to MARCO FERRANTE